

LEGGE DI BILANCIO 2017: NOVITA' IN TEMA DI FISCALITA', FLESSIBILITA' IN USCITA E WELFARE AZIENDALE

La "**Legge di Bilancio 2017**" ha apportato delle importanti novità in tema di previdenza complementare, welfare aziendale e flessibilità in uscita. Si analizzano di seguito le principali novità.

Welfare Aziendale

Le principali novità in tema di welfare aziendale riguardano principalmente la tassazione agevolata per i premi di produttività ed i premi di produttività versati ai fondi pensione.

Il regime fiscale dei premi di produttività introdotto in origine dall'art. 1, comma n. 182 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), viene ora modificato prevedendo l'innalzamento del plafond da € 2.000 a € 3.000 lordi. L'art. 1, comma 182 infatti ora dispone quanto segue: *"(...) sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi", ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, (...) nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa"*.

La legge di Bilancio 2017 ha modificato anche il limite di reddito agevolabile, ai sensi dall'art. 1, comma n. 189 della Legge n. 208 del 28/12/2015, innalzandolo da € 2.500 a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le modalità previste dall'art. 1, comma 189 della L. 208/2015¹.

Per quanto concerne invece le novità in tema di premi di produttività queste sono finalizzate ad ampliare le agevolazioni introdotte dall'art. 1, comma 184 della Legge di Stabilità 2016. L'articolo infatti a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, dispone che: *"Le somme e i valori di*

¹ **L'art. 1 comma 188 della L. 208/2015 (Stabilità 2016)**, dispone quanto segue: *"188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187"*.

cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, nè sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182". La novità più significativa in tema di previdenza complementare però riguarda **i premi di produttività versati ai fondi pensione**, prevedendone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tale disposizione è introdotta dal comma 160 dell'art. 1 della Legge di bilancio, che introduce l'art. 184-bis: *"184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:*

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite".

In virtù delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio qualora il lavoratore del settore privato intenda destinare tutto o in parte i premi di produttività alla previdenza complementare, i relativi contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% prevista nel caso in cui i premi vengano percepiti direttamente, anche se eccedono il limite di massima deducibilità

(5.164,57 euro). Lo stesso trattamento si avrebbe nel caso in cui i premi di produttività fossero destinati alla copertura di premi accessori LTC.

Flessibilità in Uscita

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto due nuovi strumenti per la pensione anticipata, si tratta dell'**Anticipo pensionistico (APE)** e la **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita)**.

L'anticipo pensionistico si divide in 3 categorie: Ape Volontaria, Ape Aziendale e Ape Sociale e le richieste di accesso potranno essere inviate dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (salvo possibili proroghe future).

a) A.P.E. Volontaria. Questa forma di anticipo pensionistico consiste in un prestito a quote mensili, rimborsato con quote di ammortamento prelevate direttamente sulla futura pensione. Possono accedervi tutti coloro i quali (dipendenti pubblici o privati) siano in possesso di determinati requisiti, tra cui:

- età anagrafica non inferiore a 63 anni;
- matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- Abbiamo almeno 20 anni di contribuzione.

Non possono invece accedervi coloro i contribuenti titolari già di un trattamento pensionistico diretto. Per poter richiedere l'A.P.E. è necessario richiedere all'INPS una "**Certificazione del diritto**", ossia una certificazione inviata dall'INPS che attesti la presenza dei requisiti necessari per accedere all'anticipo pensionistico e che contenga l'indicazione dell'importo minimo e massimo ottenibile. Il soggetto in possesso della Certificazione del diritto presenta direttamente o tramite soggetto autorizzato la domanda di A.P.E. e di pensione di vecchiaia da liquidarsi al momento del raggiungimento dei requisiti di legge. L'accesso all'A.P.E. ha però un costo, infatti il **prestito** per l'anticipo pensionistico è erogato dall'Inps tramite **finanziamenti erogati da Istituti di credito e da assicurazioni**, per tutto il periodo che intercorre tra l'ottenimento dell'anticipo pensionistico ed il raggiungimento della pensione di vecchiaia. La somma anticipata dovrà essere restituita dal lavoratore una volta conseguita la pensione, in **20 anni** con rate di ammortamento costanti, per il tramite di prelievi effettuati direttamente sulla **pensione annuale**.

In definitiva i costi collegati all'A.P.E. sono rappresentati dagli interessi sul finanziamento da corrispondere all'istituto che eroga il prestito ed il premio assicurativo per la copertura in caso di premorienza. Trattandosi a tutti gli effetti di un prestito, l'A.P.E. non concorre a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; inoltre è previsto un credito d'imposta riconosciuto al pensionato nella misura del 50% dell'importo degli interessi e del premio versato.

Per l'accesso all' APE Volontaria non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro, requisito che è invece è richiesto per la richiesta dell'APE Aziendale e dell'APE Sociale.

b) A.P.E. Aziendale. Tale forma di anticipo pensionistico prevede che i datori di lavoro del settore privato, con il consenso del richiedente, provvedano ad integrare il montante dei contributi individuali maturati da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione al momento della richiesta dell'A.P.E. un contributo tale da non dover "intaccare" la pensione futura di vecchiaia. In tal caso sembra presumibile che anche i costi relativi agli interessi sul finanziamento e al premio assicurativo siano da considerarsi a carico del datore di lavoro. Questa tipologia di A.P.E. potrebbe essere assimilata all'esodo incentivato.

c) A.P.E. Sociale. Si tratta di una forma di anticipazione pensionistica rivolta a lavoratori che si trovano in particolari situazioni (disoccupati; soggetti colpiti da invalidità, o che svolgono attività lavorative considerate particolarmente pesanti, ecc..) e che rappresenta un'indennità a carico dello Stato corrisposta in anticipatamente rispetto alla pensione. Possono accedere all'A.P.E. Sociale tutti coloro i quali siano in possesso di determinati requisiti, tra cui:

- età anagrafica non inferiore a 63 anni
- ricorra una delle seguenti condizioni:
 - disoccupazione, con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - assistono almeno da sei mesi coniuge o parente di primo grado convivente con handicap, con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - presenza di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale a 74%, con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - siano lavoratori che svolgono da almeno 6 anni attività lavorativa usurante, con almeno 36 anni di contribuzione;

Nel caso dell'A.P.E. Sociale la rata percepita corrisponderà all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, con un tetto mensile massimo pari a 1.500 euro.

Posto che l'obiettivo della disposizione in esame è quello di ridurre il più possibile l'onere della restituzione ventennale del finanziamento è stata introdotta la possibilità di unire all'**A.p.e. anche la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)**, utilizzando le forme di previdenza complementare per bilanciare il prestito bancario dell'A.p.e.

Possono accedervi tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti per l'A.p.e. Volontaria, tra cui:

- età anagrafica non inferiore a 63 anni;
- matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

- abbiano almeno 20 anni di contribuzione;
- siano in possesso della certificazione di diritto.

La rendita consente a chi ha aderito ad una forma di previdenza complementare di non dover attendere il raggiungimento della pensione pubblica per ottenere una rendita ma di poterne usufruire prima di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005, escluse quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate in tutto o in parte in forma di rendita temporanea.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A) sono imputate ai fini del calcolo dell'imponibile *"prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007"*. Per quanto concerne l'aliquota da applicare è prevista l'applicazione del 15%, ridotto dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo fino ad un massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Disposizioni fiscali

Tra le disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 una importante novità che impatta sulla previdenza complementare riguarda **l'introduzione degli investimenti agevolati**. E' concesso infatti alle casse professionali ed alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 di investire delle somme, fino ad un max del 5% dell'attivo patrimoniale, in forme di investimento rappresentate da:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato, o in stati membri dell'UE o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione nel territorio italiano;
- b) azioni o quote di OICR residenti nel territorio dello Stato, o in stati membri dell'UE o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione nel territorio italiano, che investono prevalentemente in strumenti finanziari sopra indicati.

Gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento devono essere detenuti in portafoglio **per un periodo non inferiore a 5 anni** ed i redditi derivanti da tali investimenti sono esenti ai fini delle imposte sul reddito (ad eccezione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate). Se tali investimenti vengono smobilizzati prima della decorrenza dei 5 anni, i redditi realizzati attraverso la cessione ed i redditi non tassati in precedenza **sono soggetti ad imposta**

sostitutiva del 20% da versare entro il 16 del secondo mese successivo alla cessione. Nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di rimborso o scadenza prima dei 5 anni è concesso un termine di 90 giorni per reinvestire le somme in medesimi strumenti finanziari, in caso ciò non avvenga si ricade nella situazione rappresentata per la cessione anticipata.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao